

Scadenze

Luglio 2024

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18.06.2024

1 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari



Attenzione

La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.



Riferimenti normativi

- Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Provvedimento 19 gennaio 2007;
- Provvedimento 12 novembre 2007;
- Provvedimento 29 febbraio 2008;
- Provvedimento 20 dicembre 2010.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro



Attenzione

La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.





Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.




Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.








Riferimenti normativi

- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni;

	<ul style="list-style-type: none">• D.M. 17 ottobre 2002;• UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
DICHIARAZIONI	<h3>Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 giugno e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2023 da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d’imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;• Art. 16, comma 1-bis, D.M. 31 maggio 1999, n. 164;• Art. 16-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;• Provvedimento Agenzia delle entrate 14 gennaio 2022.
TRIBUTI LOCALI	<h3>IMU – Presentazione dichiarazione enti non commerciali</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nell’anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali.</p> <p>Modalità - La dichiarazione IMU degli enti non commerciali va presentata al competente Comune, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• D.M. 24 aprile 2024.

TRIBUTI LOCALI	<h3>IMU – Presentazione dichiarazione</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo relativi all'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.</p> <p>Modalità - La dichiarazione va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile;• a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente;• mediante invio telematico. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;• Art. 9, D.L. 14 marzo 2011, n. 23;• Art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;• Art. 4, comma 1-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16;• Art. 9, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;• Art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35;• Mef, Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF.
DICHIARAZIONI	<h3>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2003-Ires-saldo;• 2001-Ires acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>

	<p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;• Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;• Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;• D.Dirig. 30 marzo 1998;• D.M. 31 marzo 2000;• Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi PF – Presentazione</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea, del modello Redditi PF 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti non obbligati all'invio telematico.</p> <p>Modalità - Presentazione presso Uffici postali.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• Artt. 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;• D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542;• Artt. 2 e 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;• Art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;• Art. 1, comma 218, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4001 – Irpef-saldo;• 4033 – Irpef-acconto-prima rata;• 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione;• 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3812 – Irap acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale Irpef; • 3843 – Addizionale comunale all'Irpef – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'Irpef – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata; • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 luglio 2024 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-Ires-saldo;

- 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi - Modello Redditi SP - Versamento



Attenzione

La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo - 30 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono:




- 4001 - Irpef-saldo;
- 4033 - Irpef-acconto-prima rata;
- 4034: Irpef - Acconto seconda rata o unica soluzione;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 - Irap acconto-prima rata;
- 3801 - Addizionale regionale Irpef;
- 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - acconto;
- 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - saldo;
- 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
- 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto prima rata;
- 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione


e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".







Riferimenti normativi



- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;



	<ul style="list-style-type: none">• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;• Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;• Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
VERSAMENTI	<p>Rivalutazione terreni posseduti al 1° gennaio 2024 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento prima o unica rata dell'imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none">• terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;• terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;• terreni agricoli. <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% e può essere versata in tre rate di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1° luglio 2024;• 30 giugno 2025;• 30 giugno 2026. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448;• Art. 1, Legge 30 gennaio 2023, n. 213.
VERSAMENTI	<p>Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 – Versamento imposta sostitutiva</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.</p> <p>Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in</p>


	<p>tre rati di pari importo con scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° luglio 2024; • 30 giugno 2025; • 30 giugno 2026. <p>Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.</p> <p>Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; • Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.





	<p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di maggio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione</p>

	<p>dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

	<p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L’importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell’Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”; • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13,

	<p>DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”; • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”; • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”. <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; • Art. 8, commi 16 e 17, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; • Art. 2, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; • Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Art. 13 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni; • Artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni; • D.M. 4 maggio 1999; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 5 giugno 2012; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 febbraio 2012.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p>

	<p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell'Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente). <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321 -322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO"; • "4047" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA"; • "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p>

	<p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; • Art. 13, commi 2 bis e 2 ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; • Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Art. 13 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni; • Artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni; • D.M. 4 maggio 1999; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 5 giugno 2012; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 febbraio 2012.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta su premi e accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del mese di maggio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sui servizi digitali – Web tax – Dichiarazione</p> <p>Attività - Trasmissione dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”).</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 35-49-bis, L. n. 145/2018; • Art. 1, comma 678, L. n. 160/2019; • Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021.

2 MARTEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;
- 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;
- 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento Imu – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
- 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.




15 LUNEDÌ



COMUNICAZIONE



Comunicazione contanti superiori 10.000 euro



Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.



Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italia-

	<p>ne.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; • UIF, provvedimento 28 marzo 2019.
<p>IVA</p>	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti del mese e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
<p>IVA</p>	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
<p>IVA</p>	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p><i>Attività</i> - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p><i>Modalità</i> - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2021; • Art. 12, D.L. 21 giugno 2022, n. 73.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</p> <p><i>Attività</i> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di giugno.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><i>Modalità</i> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • L. 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
<p>16 MARTEDÌ</p>	<p>Accise</p>
<p>ACCISE</p>	<p><i>Attività</i> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di giugno.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione. <p>Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-IRES-saldo; • 2001-IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>

	<p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF-acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – IRES-saldo; • 2001 – IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p>Attività - Pagamento, con gli interessi dello 0,17%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati.</p>

	<p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di giugno in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <p>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</p>

	<p>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**IMPOSTE
DIRETTE**

Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienza

Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di giugno in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".

Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

- 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.



Riferimenti normativi

- Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.

**IMPOSTE
DIRETTE**



Ritenute su dividendi e utili



Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:




- dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
- dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;
- dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.



Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).


Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando

	<p>do il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento; • 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Artt. 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001” in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia” in luogo del codice tributo “1054” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio</p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizio-</p>

	<p>nale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a giugno relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50; • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6006 - Versamento Iva mensile-giugno".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di giugno da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E.
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente; - su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese

precedente;

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.


Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.



Riferimenti normativi

- Artt. 25, 26, comma 3-bis, 28, 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;
- Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307;
- Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 21, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p>Lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p>Lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p>Provvigioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23, 24, 25, 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>17 MERCOLEDÌ</p>	<p>Ravvedimento Imu - Entro 30 giorni</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Attività - Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:</p>

- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
- 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.


RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al

	<p>tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; ● 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; ● 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; ● 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; ● 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; ● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; ● 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
--	--

22 LUNEDÌ

**TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.


Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n.

	<p>326/2003;</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 8 aprile 2004; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • D.M. 12 aprile 2007.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al terzo periodo contabile (mesi di maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 530 della L. 23 dicembre 2005, n. 266; • D.M. 4 luglio 2007.

23

MARTEDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.

Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 15 giugno al 23 luglio.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- Art. 16, comma 1-bis, D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- Art. 16-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- Provvedimento Agenzia delle entrate 14 gennaio 2022.

25 GIOVEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a giugno (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri

precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1;
- Agenzia delle Dogane, nota 9 ottobre 2017, n. 110586.

29 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento



Attenzione

La scadenza originaria è il 28 luglio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento della prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 - prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003;

- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

31 **MERCOLEDÌ**
COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.



Riferimenti normativi

- Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- Provvedimento 19 gennaio 2007;
- Provvedimento 12 novembre 2007;
- Provvedimento 29 febbraio 2008;
- Provvedimento 20 dicembre 2010.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.



Riferimenti normativi

- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni;
- D.M. 17 ottobre 2002;
- UIF, comunicazione 1° agosto 2014.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento



Attenzione

I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%.

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES

a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".



Riferimenti normativi

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento con maggiorazione



Attenzione




I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%.


Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.



Soggetti obbligati - Persone fisiche.



Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:


- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
- 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;


	<ul style="list-style-type: none"> • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 agosto 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione</p> <p> Attenzione</p> <p>I contribuenti soggetti agli ISA non applicano la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone ed equiparati.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;



	<ul style="list-style-type: none"> • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva


	<p>prima registrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di giugno per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazio-

	<p>ne dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315.
<p>IVA</p>	<p>Rimborsi IVA infrannuali</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia Entrate, Provvedimento 26 marzo 2020.

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Diritti annuali camerali – Versamento con maggiorazione</p> <p>Attività - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche.</p> <p>Modalità - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: “3850-Diritto camerale”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580; • D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”; • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”; • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”; • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO

	<p>SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”. <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; • Art. 8, commi 16 e 17, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; • Art. 2, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; • Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Art. 13 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni; • Artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni; • D.M. 4 maggio 1999; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 5 giugno 2012; • Direttore dell’Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 febbraio 2012.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenza fiscale superiore a 9 CV se l’immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; • potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l’immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le delegazioni dell’Automobile Club Italia; • le agenzie di pratiche auto incaricate; • i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).

	<p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321 -322, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivafe deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO"; • "4047" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA"; • "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE". <p>In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; • Art. 13, commi 2 bis e 2 ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; • Art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Art. 13 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni; • Artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni; • D.M. 4 maggio 1999;

	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore dell'Agenzia delle Entrate, provvedimento del 5 giugno 2012; • Direttore dell'Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 febbraio 2012.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p><i>Attività</i> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di giugno e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di maggio.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p><i>Attività</i> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2024.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><i>Modalità</i> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal</p>

caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
 - Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
-